

N. 01439/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02001/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2013, proposto da:

Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Pietrosanti, Giulio
Montanari e Sabrina Paparo, con domicilio eletto presso lo Studio
Legale Pietrosanti Paparo & Associati in Roma, via di Santa Teresa
n. 23;

contro

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa
Chieppa, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura
regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti di

il Consorzio Ecologico Massimetta – CO.E.MA., in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Avilio Presutti e Damiano Lipani, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro n. 10;

la Società Pontina Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, intimata e non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota della Regione Lazio – Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale “Attività produttive e Rifiuti” in data 24.1.2013, di richiesta di trasmissione del cronogramma dei lavori relativi alla realizzazione e messa in esercizio della centrale elettrica alimentata da gas di sintesi derivato dal CDR sita in località Cecchina nel Comune di Albano;

- della determinazione della Regione Lazio – Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale “Attività produttive e Rifiuti” prot. n. B00266 del 28.1.2013, con la quale, tra l'altro, si è proceduto all'approvazione del cronogramma dei lavori relativi alla realizzazione e messa in esercizio della centrale elettrica alimentata da gas di sintesi derivato dal CDR sita in località Cecchina nel Comune di Albano, nonché alla proroga dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in favore del CO.E.MA.;

- della determinazione della Regione Lazio – Dipartimento

Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale “Attività produttive e Rifiuti” prot. n. 30710 del 14.2.2013, con la quale, tra l’altro, si diffida il CO.E.MA. ad effettuare entro il 7.3.2013 la comunicazione di inizio lavori relativi alla realizzazione e messa in esercizio della centrale elettrica alimentata da gas di sintesi derivato dal CDR;

- di ogni ulteriore atto, provvedimento, documento, analisi e studio relativo alle fasi sub-procedimentali adottato dalla Regione Lazio ovvero da altri Enti, preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato con quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Consorzio Ecologico Massimetta – CO.E.MA.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2013, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che l’autorizzazione integrata ambientale – A.I.A. - di cui alla

determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. B3694 del 13.8.2009, è attualmente pienamente efficace ed è ormai inoppugnabile;

che conseguentemente le censure riferite all'A.I.A. non possono essere proposte col presente gravame né è possibile che la contestazione avverso detto provvedimento sia surrettiziamente introdotta da doglianze solo formalmente distinte da tale autorizzazione;

che, in assenza della sua proroga, oggetto di impugnativa in questa sede, detta A.I.A. scadrebbe comunque il 13.8.2014;

Considerato:

che la durata dell'A.I.A. prevista *ex lege* è di 5 anni per consentire la realizzazione dell'impianto al quale la stessa si riferisce (centrale elettrica alimentata da gas di sintesi derivato dal CDR) e che nella specie, in assenza di proroga, tale termine di durata sarebbe stato ben inferiore, in contrasto con la legge, a causa del contenzioso all'epoca introdotto;

che la proroga, della durata pari al periodo nel quale l'autorizzazione *de qua* non era efficace, per effetto del citato contenzioso, appare, pertanto, pienamente conforme ai principi generali, essendo la sua mancata esplicazione di efficacia non imputabile al soggetto titolare;

che l'inquinamento del sito sul quale dovrà essere realizzato l'impianto in parola, invocato dalla parte ricorrente quale impedimento alla concessione della proroga, di cui alla diffida della

Provincia di Roma n. 193 del 19.1.2012, nei confronti della Società Pontina Ambiente S.r.l., concernente l'attività di discarica, attualmente *sub judice* (ricorso n. 2373/2012 proposto da quest'ultima), non appare essere più sussistente, come si desume dai risultati delle ulteriori analisi dell'Arpa Lazio contenuti nella nota n. 99288 del 19.12.2012;

che in ogni caso deve rilevarsi che l'impianto di che trattasi non è in esercizio, dovendo ancora essere realizzato;

che, conseguentemente, nessun pericolo per la salute pubblica può derivare dagli atti impugnati col presente ricorso;

Ritenuto:

che, pertanto, non si ravvisano il *fumus boni juris* ed il pregiudizio grave ed irreparabile, presupposti necessari *ex lege* per la concessione della misura cautelare;

che, in ragione della peculiarità della questione disaminata, vanno compensate integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter rigetta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne

comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2013, con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)